



Regione Abruzzo

CONFERENZA DEI SERVIZI

VERBALE RIUNIONE

23.12.2011

In data **23 dicembre 2011**, alle ore 10.00, presso la sede della Regione Abruzzo in Pescara Via Rieti, n. 45, su convocazione formalizzata dal Dirigente del Servizio Politiche Strutturali del Lavoro con nota n. RA/266184/DL23/P del 21.12.2011, si riunisce la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 L. 241/90, per la definizione delle procedure connesse all'erogazione dei trattamenti, approvati dal Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore nella seduta del 21.12.2011.

Alla riunione, presieduta dal dott. Giuseppe Sciullo, Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro - Direzione delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, assistito dal dott. Renzo Iride, partecipano:

- ◊ Direzione Regionale I.N.P.S.: dott. P. Morelli
- ◊ Direzione Regionale Lavoro: dott. G. De Paulis
- ◊ Amministrazione Provinciale dell'Aquila: dott.ssa M. Pelliccione dott. Daniela Bafile
- ◊ Amministrazione Provinciale di Chieti: -----
- ◊ Amministrazione Provinciale di Teramo: dott. Fabrizio Quarchioni
- ◊ Amministrazione Provinciale di Pescara: dott.ssa A. Inzero
- ◊ Italia Lavoro: dott. A. Toriello.

Il Presidente, apre la riunione richiamando il verbale della seduta del CICAS del 21.12.2011 che, tenuto conto delle relazioni e dei dati forniti dall'INPS, da Italia Lavoro e da Abruzzo Lavoro, in merito all'attività di monitoraggio delle azioni, nonché alla verifica della spesa, al punto 1 dell'OdG, dispone gli ulteriori interventi di ammortizzatori in deroga da porre in essere in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati che operano sul territorio della Regione Abruzzo, compresi i Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009.

Visto quanto sopra, la Conferenza dei Servizi, tenuto conto della gravità e della eccezionalità della situazione di crisi in cui versa l'intero territorio della Regione Abruzzo, compresi i Comuni colpiti dagli eventi sismici, ispirandosi a principi di semplificazione e tempestività,

RIBADITO CHE:

le disposizioni della L.223/91 (anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivamente prestato) e della L.160/88 (anzianità aziendale di almeno 90 giorni), si applicano, come previsto dall'art. 1 commi 30 e 31 L.220/2010 e dall'art.33, comma 21 della L.183 del 12/11/2011, anche rispettivamente ai lavoratori destinatari della CIG e della Mobilità in deroga, con

Conferenza dei servizi del 23.12.2011

1

la precisazione che, in caso di subentro di appalto o di operazioni di trasferimento di ramo d'azienda o di incorporazione, o assimilabili che comportino un passaggio diretto dei lavoratori, i periodi di lavoro precedenti tali operazioni possono essere considerati utili ai fini del calcolo dell'anzianità lavorativa, ai sensi dell'art. 7-ter, comma 6, della L. 33/2009. Inoltre, continueranno a trovare applicazione le percentuali di abbattimento dei predetti trattamenti previste nella misura del 10% per la prima proroga, del 30% per la seconda proroga e 40% per le proroghe successive.

Sulla scorta di quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 0012441 del 12.12.2011, visto l'art. 33, comma 21 della L. 183 del 12/11/2011, che ha comunicato la possibilità di continuare ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate e non ancora utilizzate per interventi di ammortizzatori in deroga, per l'anno 2012, nel rispetto del citato articolo 33, comma 21 e dell'intesa Stato-Regioni e Province Autonome sancita in data 20 aprile 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome le nuove misure previste dal presente verbale, **dovranno essere contenute entro la data del 31.12.2012.**

PREMESSO CHE:

- **continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui:**

- alla lettera "a" dei punti 2 e 3 del verbale CICAS del 05/11/2010, di seguito riportati:

- punto 2 lett. a) - *Concessione di 13 settimane di cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dall'01/11/2010, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. La presente misura annulla e sostituisce la precedente di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 che a sua volta annullava e sostituiva la lettera a) del verbale CICAS del 20/05/2009.*
- punto 3 lett. a) - *Concessione di 13 settimane di cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dall'01/11/2010, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. La presente misura annulla e sostituisce la precedente di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 che a sua volta annullava e sostituiva la lettera a) del verbale CICAS del 27/04/2009.*

- alla lettera "g" del punto 3 ed alla lettera "i" del punto 4 del verbale CICAS del 28/04/2010, di seguito riportati:

- Punto 3 lettera g): *Concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga fino ad un massimo di 35 settimane in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l'impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa.*
- Punto 4 lettera i): *Concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga fino ad un massimo di 35 settimane in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l'impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa.*

- al punto "6" del verbale CICAS del 28/04/2010, di seguito riportato:

- Punto 6 *A favore dei datori di lavoro che hanno in atto sospensioni del lavoro, e che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella Legge 102/2009, utilizzano i lavoratori sospesi, percettori di trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttive di beni o servizi connessi all'apprendimento, la durata massima delle misure di cui al punto 3 lettera a) e d) e punto 4, lettera a), b) e g), del presente accordo, è di 26 settimane previo accordo sindacale.*

- alle lettere "i" del punto 2 ed alla lettera "l" del punto 3 del verbale CICAS del 25/07/2011, di seguito riportati: - refuso – vedere punto 2 lettera n) e punto 3 lettera q) del presente verbale:

concorda

di definire i criteri e le procedure per l'accesso agli ammortizzatori in deroga di cui al punto 2 dell'ODG del richiamato verbale del C.I.C.A.S del 21/12/2011, come segue:

2. In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio della Regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la

Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, per i quali si rinvia al successivo punto 3, stabilisce che le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive sono:

CIG IN DEROGA

INTERVENTI

Interventi di cui alla lettera a) del punto 2 del verbale CICAS del 05/11/2010 e lettera g) del punto 3 del verbale CICAS del 28.04.2010, come riportati a pagina 2 del presente verbale;

Intervento punto 2, lett. a) del verbale CICAS del 21.12.2011. Concessione di un periodo residuo di cassa integrazione in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 35 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l'impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, per la quale, nell'anno 2011 è venuta a scadere l'indennità di cassa integrazione guadagni in deroga e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 35 settimane.

Intervento punto 2, lett. b), del verbale CICAS del 21.12.2011. Proroga, sino alla data del 31.03.2012, della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 e del 05/11/2010, e successive proroghe.

Intervento punto 2, lett. c), del verbale CICAS del 21.12.2011. Proroga, sino al 31.03.2012, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori degli organismi formativi con sedi operative accreditate ai sensi della normativa regionale vigente, che risultano sospesi dal lavoro e ad orario ridotto per carenza di attività già beneficiari del provvedimento di cui alla lettera "b", del verbale del 28.10.2011.

PROCEDURA

La domanda di prima concessione o di proroga della CIG in deroga va presentata utilizzando esclusivamente la procedura telematica di cui al sito www.inps.it, completa di verbale di consultazione sindacale, redatto utilizzando il modello allegato 100A, sul quale dovrà essere esplicitamente dichiarato che, per il periodo richiesto di Cig in deroga, l'azienda, se destinataria della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, ha già utilizzato l'intero periodo massimo di durata per le sospensioni dell'attività lavorativa e non può accedere ad un nuovo periodo di Cigo.

Il datore di lavoro che vuole utilizzare quanto previsto al punto 6 del verbale CICAS del 28.04.2010, deve allegare all'istanza anche l'accordo sottoscritto con il MLPS per l'attuazione dell'intervento formativo di cui all'art. 1, comma 1, Legge 102/2009.

Per le domande di proroga presentate a decorrere dall'1/1/2012 è **necessaria, affinché l'INPS possa provvedere al relativo pagamento, l'ulteriore autorizzazione da parte della DRL**, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Le domande di prima concessione o di proroga potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente verbale di riunione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ed entro 20 (venti) giorni dalla data di sospensione.

Si ribadisce quanto già deciso al punto 7 del verbale CICAS del 28.04.2010, al punto 5 del verbale CICAS del 29/07/2010 ed al punto 6 del verbale CICAS del 05/11/2010, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie, per la CIG in deroga va utilizzato esclusivamente il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati da parte dell'INPS, tanto anche in considerazione delle nuove disposizioni dell'Istituto volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga. La circostanza del pagamento diretto deve essere riportata anche sull'accordo sindacale.

Il datore di lavoro comunicherà ai rispettivi lavoratori la sospensione, chiedendo ai medesimi la sottoscrizione della D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità).

Per le sospensioni uguali o superiori ai 15 giorni, il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla data della effettiva sospensione, trasmetterà al C.P.I. competente, l'elenco dei lavoratori completo dei dati anagrafici e recapiti telefonici, nonché copia della D.I.D. sottoscritta.

Per le sospensioni inferiori ai 15 giorni, sempre a cura del datore di lavoro, sarà sufficiente la mera trasmissione della D.I.D. al C.P.I. territorialmente competente ove ha sede l'azienda, entro il giorno successivo dalla sospensione, nonché dalla sottoscrizione della D.I.D.

I lavoratori interessati da una sospensione per un periodo pari o superiore a 15 giorni, dovranno sottoscrivere, attraverso la compilazione del modello Allegato 21, l'impegno a recarsi presso il Centro per l'Impiego competente per territorio entro 5 giorni dalla data della effettiva sospensione.

Il C.P.I. provvede alla presa in carico del lavoratore sospeso ed ai successivi adempimenti.

MOBILITA' IN DEROGA

INTERVENTI

Interventi di cui alle lettere "i" del punto 2 del verbale CICAS del 25/07/2011, come riportati alla pagina 3 del presente verbale.

Intervento punto 2, lett. d), del verbale CICAS del 21.12.2011. Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell'anno 2011 è venuta a scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane.

Intervento punto 2, lett. e), del verbale CICAS del 21.12.2011. Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali,

nell'anno 2011 è venuta a scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa dopo la mobilità ex lege 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane.

Intervento punto 2, lett. f), del verbale CICAS del 21.12.2011. Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012 risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.

Intervento punto 2, lett. g), del verbale CICAS del 21.12.2011. Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91.

Si precisa che gli interventi di cui sopra trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui alle D.G.R. 1233/2007 e D.G.R. 986/2008, già beneficiari dell'intervento di mobilità in deroga di cui all'ultimo capoverso di pag. 4 del verbale CICAS del 24.09.2007 e successivi.

Intervento punto 2, lett. h), del verbale CICAS del 21.12.2011: Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91, che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009.

Intervento punto 2, lett. i), del verbale CICAS del 21.12.2011: Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane della misura già concessa in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91, che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nell'anno 2011, è venuta a scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 13 settimane, concessa in forza del punto 2 lettera "e" dei verbali CICAS del 25.07.2011 e del 28/10/2011 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009.

Intervento punto 2, lett. j), del verbale CICAS del 21.12.2011: Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra

tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009.

Si precisa che per mero errore materiale, al punto 2, lett. h) ed al punto 2 lett. i), del verbale CICAS del 21.12.2011, è stato riportato testualmente "...dell'intero periodo di 26 settimane" in luogo "...dell'intero periodo di 13 settimane".

Intervento punto 2, lett. k), del verbale CICAS del 21.12.2011: Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza delle punto 2 lettera "e" del verbale CICAS del 28.10.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009.

Intervento punto 2, lett. m), del verbale CICAS del 21.12.2011: Proroga, anche per l'anno 2012, delle mobilità in deroga, per un periodo pari al precedente, ove persistano i requisiti soggettivi di durata ex lege 223/91, in favore dei lavoratori appartenenti al settore formazione di cui al punto 4) del verbale CICAS del 14/10/2008 ed all'ultimo capoverso di pagina 4 del verbale CICAS del 24/09/2007 (DGR 1233/07 e DGR 986/08).

Intervento punto 2, lett. n), del verbale CICAS del 21.12.2011: Proroga sino al 30.06.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7, del D. Lgs. 468/1997, già destinatari di detto trattamento a seguito della disposizione di cui al punto 2 della lettera "g" del verbale CICAS del 28.01.2011 ed assimilate. La proroga è concessa a condizione che l'Ente che utilizza il lavoratore in ASU ex art. 7 del D. Lgs 468/1997, debba impiegarlo per un monte ore tale da colmare almeno l'abbattimento della prestazione prevista dal comma 21, Art. 33, L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), con conseguenti oneri a suo carico.

Intervento punto 2, lett. o), del verbale CICAS del 21.12.2011: Proroga fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori dello IAL CISL Abruzzo, assunti con contratto di collaborazione, già interessati da provvedimento di concessione di cui alla lettera "j", punto 2, del verbale CICAS del 28/01/2011.

Intervento punto 2, lett. p), del verbale CICAS del 21.12.2011: Concessione/Proroga della mobilità in deroga sino al 30/03/2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01.12.2011 al 30.03.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria o l'indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.

Si precisa che per mero errore materiale, al punto 2, lett. p), del verbale CICAS del 21.12.2011, sono state riportate le date del 30.03.2012 in luogo del 31.03.2012 e del 01.12.2011 in luogo del 31.12.2011, e ne consegue che la formulazione corretta della misura è la seguente:

Intervento punto 2, lett. p), del verbale CICAS del 21.12.2011: Concessione/Proroga della mobilità in deroga sino al 31/03/2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di

lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 31.12.2011 al 31.03.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria o l'indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.

PROCEDURA

Le domande vanno prodotte dal lavoratore alla Provincia per il tramite del Centro per l'Impiego, utilizzando il modello Allegato 1g, secondo i termini di legge, ovvero entro 68 giorni dalla data:

- di scadenza dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;
- di scadenza del trattamento di mobilità in deroga;
- di licenziamento per giustificato motivo;
- di cessazione dell'attività lavorativa;
- di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL;
- di cessazione per scadenza del contratto;
- di scadenza di disoccupazione ordinaria.

Tali interventi non hanno effetto retroattivo; il periodo di mobilità in deroga decorre dalla data di presentazione della domanda presso il C.P.I. da parte del lavoratore, ad eccezione delle lett. d), e), h), i), p) del punto 2 del verbale CICAS del 21.12.2011.

Il C.P.I., contestualmente all'acquisizione della domanda, richiede, al lavoratore licenziato, la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.) ai sensi della L.2/2009, art.19, comma 10 e provvede alla presa in carico del lavoratore ed ai successivi adempimenti.

L'Amministrazione Provinciale istruisce le domande accertando la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi; dispone, a firma del dirigente competente, la concessione della mobilità in deroga e trasmette il relativo decreto per quanto di competenza, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato modello 150, concordato in sede di Conferenza di Servizi:

- all'INPS territorialmente competente ai fini dell'erogazione del sostegno a reddito;
- al CPI territorialmente competente per la presa in carico del lavoratore e successivi adempimenti;
- alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali - Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro con invio al seguente indirizzo di PEC politichepassivedellavoro@regione.abruzzo.it;
- Italia Lavoro per il monitoraggio.

Il C.P.I. per quanto sopra convoca i soggetti beneficiari della Mobilità in Deroga ai fini della attuazione dei percorsi di Politica Attiva.

Qualora l'INPS verifichi l'insussistenza dei requisiti di sua competenza e non può pertanto procedere al pagamento della prestazione fornisce all'Amministrazione Provinciale tutte le informazioni utili per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

INTERVENTO

Intervento punto 2, lett. l), del verbale CICAS del 21.12.2011: Proroga della mobilità in deroga sino al 30.11.2012 in favore dei lavoratori avviati nei percorsi di cui all'Avviso pubblico per la raccolta di candidature da parte di lavoratori in mobilità per l'accesso a percorsi integrati per l'utilizzo di lavoratori in mobilità presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d'Appello de L'Aquila, già titolari di mobilità in deroga scaduta o in scadenza. Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero può essere richiesta solo a condizione che il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri interventi di mobilità in deroga disponibili. Il beneficio della misura è subordinato alla permanenza del lavoratore nei percorsi integrati di cui al citato Avviso e cessa con la sua fuoriuscita.

PROCEDURA

La proroga della mobilità interviene in modo automatico. L'INPS provvederà all'erogazione della mobilità in deroga previa trasmissione del provvedimento di proroga dei lavoratori da parte del dell'Amministrazione provinciale entro il 20 gennaio 2012, a seguito della verifica della permanenza dei requisiti richiesti. Sarà cura delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio disporre la proroga degli ammortizzatori sociali in modo tale da assicurare l'utilizzo ed il percorso formativo dei lavoratori in mobilità ex art.7 D. Lgs. 468/97, presso gli Uffici giudiziari del distretto di Corte di Appello de L'Aquila, senza soluzione di continuità.

3. In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività sul restante territorio della Regione Abruzzo e per i quali si rinvia al precedente punto 2, le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive sono:

CIG IN DEROGA - AREA SISMA

INTERVENTI

Interventi di cui alla lettera a) del punto 3 del verbale CICAS del 05/11/2010 e lettera i) del punto 4 del verbale CICAS del 28.04.2010, come riportati a pagina 2 del presente verbale.

Intervento punto 3, lett. a), del verbale CICAS del 21.12.2011. Concessione di un periodo residuo di cassa integrazione in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 35 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l'impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, per

la quale, nell'anno 2011 è venuta a scadere l'indennità di cassa integrazione guadagni in deroga e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 35 settimane;

Intervento punto 3, lett. b), del verbale CICAS del 21.12.2011. Proroga, fino alla data del 31/03/2012 della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 e del 05/11/2010, e successive proroghe;

Intervento punto 3, lett. c), del verbale CICAS del 21.12.2011. Proroga, fino al 31/03/2012, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori degli organismi formativi con sedi operative accreditate ai sensi della normativa regionale vigente, che risultano sospesi dal lavoro, o ad orario ridotto per carenza di attività, già beneficiari del provvedimento di cui alla lettera "c" del verbale CICAS del 28.10.2011.

PROCEDURA

La domanda di prima concessione o di proroga della CIG in deroga va presentata utilizzando esclusivamente la procedura telematica di cui al sito www.inps.it, completa di verbale di consultazione sindacale, redatto utilizzando il modello allegato 100A, sul quale dovrà essere esplicitamente dichiarato che, per il periodo richiesto di Cig in deroga, l'azienda, se destinataria della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, ha già utilizzato l'intero periodo massimo di durata per le sospensioni dell'attività lavorativa e non può accedere ad un nuovo periodo di Cigo.

Il datore di lavoro che vuole utilizzare quanto previsto al punto 6 del verbale CICAS del 28.04.2010, deve allegare all'istanza anche l'accordo sottoscritto con il MLPS per l'attuazione dell'intervento formativo di cui all'art. 1, comma 1, Legge 102/2009.

Per le domande di proroga presentate a decorrere dall'1/1/2012 è **necessaria, affinché l'INPS possa provvedere al relativo pagamento, l'ulteriore autorizzazione da parte della DRL**, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Le domande di prima concessione o di proroga potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente verbale di riunione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ed entro 20 (venti) giorni dalla data di sospensione.

Si ribadisce quanto già deciso al punto 7 del verbale CICAS del 28.04.2010 ed al punto 5 del verbale CICAS del 29/07/2010 e al punto 6 del verbale CICAS del 05/11/2010, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie, per la CIG in deroga va utilizzato esclusivamente il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati da parte dell'INPS, tanto anche in considerazione delle nuove disposizioni dell'Istituto volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga. La circostanza del pagamento diretto deve essere riportata anche sull'accordo sindacale.

Il datore di lavoro comunicherà ai rispettivi lavoratori la sospensione, chiedendo ai medesimi la sottoscrizione della D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità).

Per le sospensioni uguali o superiori ai 15 giorni, il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla data della effettiva sospensione, trasmetterà al C.P.I. competente, l'elenco dei lavoratori completo dei dati anagrafici e recapiti telefonici, nonché copia della D.I.D. sottoscritta.

Per le sospensioni inferiori ai 15 giorni, sempre a cura del datore di lavoro, sarà sufficiente la mera trasmissione della D.I.D. al C.P.I. territorialmente competente ove ha sede l'azienda, entro il giorno successivo dalla sospensione, nonché dalla sottoscrizione della D.I.D.

I lavoratori interessati da una sospensione per un periodo pari o superiore a 15 giorni, dovranno sottoscrivere, attraverso la compilazione del modello Allegato 21, l'impegno a recarsi presso il Centro per l'Impiego competente per territorio entro 5 giorni dalla data della effettiva sospensione.

Il C.P.I., provvede alla presa in carico del lavoratore sospeso ed ai successivi adempimenti.

Per consentire all'INPS il pagamento diretto della prestazione al lavoratore, il datore di lavoro trasmetterà **necessariamente in via telematica** e con le modalità e i termini previsti per legge, il Mod. INPS COD. SR41.

MOBILITÀ IN DEROGA - AREA SISMA

INTERVENTI

Intervento di cui alla lettera "I" del punto 3 del verbale CICAS del 25/07/2011, come riportati alle pagine 3 del presente verbale.

Intervento punto 3, lett. d), del verbale CICAS del 21.12.2011. Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.

Intervento punto 3, lett. e), del verbale CICAS del 21.12.2011. Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto delle lettere b) e c) del verbale CICAS del 28.01.2011, delle lettere b) e c) del verbale CICAS del 20.04.2011 e delle lettere d) ed e) del verbale CICAS del 25.07.2011, delle lettere d) e e) del verbale CICAS del 28.10.2011, nei confronti dei quali, alla data del 31.12.2011, venga a scadere la mobilità in deroga, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.

Intervento punto 3, lett. f), del verbale CICAS del 21.12.2011. Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell'anno 2011 è venuta a scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane.

Intervento punto 3, lett. g), del verbale CICAS del 21.12.2011. Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane, della misura già

concessa in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell'anno 2011 è venuta a scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa dopo la mobilità ex lege 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane.

Intervento punto 3, lett. h), del verbale CICAS del 21.12.2011. Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.

Intervento punto 3, lett. i), del verbale CICAS del 21.12.2011. Proroga sino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91.

Si precisa che gli interventi di cui sopra trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui alle D.G.R. 1233/2007 e D.G.R. 986/2008, già beneficiari dell'intervento di mobilità in deroga di cui all'ultimo capoverso di pag. 4 del verbale CICAS del 24.09.2007 e successivi.

Intervento punto 3, lett. j), del verbale CICAS del 21.12.2011. Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91, che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 13 settimane. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009.

Intervento punto 3, lett. k), del verbale CICAS del 21.12.2011. Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane della misura già concessa in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91, che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nell'anno 2011, è venuta a scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 13 settimane, concessa in forza del punto 2 lettera "e" dei verbali CICAS del 25.07.2011 e del 28/10/2011 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 13 settimane. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

Intervento punto 3, lett. l), del verbale CICAS del 21.12.2011. Concessione sino ad un massimo di 13 settimane e della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege

223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

Intervento punto 3, lett. m), del verbale CICAS del 21.12.2011. Proroga sino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012 risulti scadere la mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lett. j) del presente verbale CICAS. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

Intervento punto 3, lett. n), del verbale CICAS del 21.12.2011. Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell'art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, il 31.12.2011 sia scaduta l'indennità di mobilità in deroga concessa ai sensi della lettera j) punto 3 del verbale CICAS del 28.10.2011 ed equivalenti, che non coincide con quella relativa agli interventi di cui alle lettere b) e c) del 28/01/2011 e del 20.04.2011 e delle lettere d) ed e) punto 3 del verbale CICAS del 25.07.2011, delle lettere f) e g) punto 3 verbale CICAS del 28.10.2011.

Intervento punto 3, lett. p), del verbale CICAS del 21.12.2011. Proroga, anche per l'anno 2012, delle mobilità in deroga, per un periodo pari al precedente, ove persistano i requisiti soggettivi di durata ex lege 223/91, in favore dei lavoratori appartenenti al settore formazione di cui al punto 4) del verbale CICAS del 14/10/2008 ed all'ultimo capoverso di pagina 4 del verbale CICAS del 24/09/2007 (DGR 1233/07 e DGR 986/08);

Intervento punto 3, lett. q), del verbale CICAS del 21.12.2011. Proroga sino al 30.06.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7, del D. Lgs. 468/1997, già destinatari di detto trattamento a seguito della disposizione di cui al punto 2 della lettera "g" del verbale CICAS del 28.01.2011 ed assimilate. La proroga è concessa a condizione che l'Ente che utilizza il lavoratore in ASU ex art. 7 del D. Lgs 468/1997, debba impiegarlo per un monte ore tale da colmare almeno l'abbattimento della prestazione prevista dal comma 21, Art. 33, L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), con conseguenti oneri a suo carico;

Intervento punto 3, lett. r), del verbale CICAS del 21.12.2011. Concessione/Proroga della mobilità in deroga sino al 30/03/2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01.12.2011 al 30.03.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria o l'indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.

Si precisa che per mero errore materiale, al punto 2, lett. p), del verbale CICAS del 21.12.2011, sono state riportate le date del 30.03.2012 in luogo del 31.03.2012 e del 01.12.2011 in luogo del 31.12.2011, e ne consegue che la formulazione corretta della misura è la seguente:

Intervento punto 3, lett. r), del verbale CICAS del 21.12.2011: Concessione/Proroga della mobilità in deroga sino al 31/03/2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 31.12.2011 al 31.03.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria o l'indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.

PROCEDURA

Le domande vanno prodotte dal lavoratore alla Provincia per il tramite del Centro per l'Impiego, utilizzando il modello Allegato 1g, secondo i termini di legge, ovvero entro 68 giorni dalla data:

- di scadenza dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;
- di scadenza del trattamento di mobilità in deroga;
- di licenziamento per giustificato motivo;
- di cessazione dell'attività lavorativa;
- di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL;
- di cessazione per scadenza del contratto;
- di scadenza di disoccupazione ordinaria.

Tali interventi non hanno effetto retroattivo; il periodo di mobilità in deroga decorre dalla data di presentazione della domanda presso il C.P.I. da parte del lavoratore, ad eccezione delle lett. f), g), j), k), p), r) del punto 3 del verbale CICAS del 21.12.2011.

Il C.P.I., contestualmente all'acquisizione della domanda, richiede, al lavoratore licenziati, la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.) ai sensi della L.2/2009, art.19, comma 10 e provvede alla presa in carico del lavoratore ed ai successivi adempimenti.

L'Amministrazione Provinciale istruisce le domande accertando la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi; dispone, a firma del dirigente competente, la concessione della mobilità in deroga e trasmette il relativo decreto per quanto di competenza, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato modello 150, concordato in sede di Conferenza di Servizi:

- all'INPS territorialmente competente ai fini dell'erogazione del sostegno a reddito;
- al CPI territorialmente competente per la presa in carico del lavoratore e successivi adempimenti;
- alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali - Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro con invio al seguente indirizzo di PEC politichepassivedellavoro@regione.abruzzo.it;
- Italia Lavoro per il monitoraggio.

Il C.P.I. per quanto sopra convoca i soggetti beneficiari della Mobilità in Deroga ai fini della attuazione dei percorsi di Politica Attiva.

Qualora l'INPS verifichi l'insussistenza dei requisiti di sua competenza e non può pertanto procedere al pagamento della prestazione fornisce all'Amministrazione Provinciale tutte le informazioni utili per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

INTERVENTO

Intervento punto 3, lett. o), del verbale CICAS del 21.12.2011: Proroga della mobilità in deroga sino al 30.11.2012 in favore dei lavoratori avviati nei percorsi di cui all'Avviso pubblico per la raccolta di candidature da parte di lavoratori in mobilità per l'accesso a percorsi integrati per l'utilizzo di lavoratori in mobilità presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d'Appello de L'Aquila, già titolari di mobilità in deroga scaduta o in scadenza. Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero può essere richiesta solo a condizione che il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri interventi di mobilità in deroga disponibili. Il beneficio della misura è subordinato alla permanenza del lavoratore nei percorsi integrati di cui al citato Avviso e cessa con la sua fuoriuscita.

PROCEDURA

La proroga della mobilità interviene in modo automatico. L'INPS provvederà all'erogazione della mobilità in deroga previa trasmissione del provvedimento di proroga dei lavoratori da parte del dell'Amministrazione provinciale entro il 20 gennaio 2012, a seguito della verifica della permanenza dei requisiti richiesti. Sarà cura delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio disporre la proroga degli ammortizzatori sociali in modo tale da assicurare l'utilizzo ed il percorso formativo dei lavoratori in mobilità ex art.7 D. Lgs. 468/97, presso gli Uffici giudiziari del distretto di Corte di Appello de L'Aquila, senza soluzione di continuità.

Del che è verbale, L.C.S.


Regione Abruzzo



Amministrazioni Provinciali



Chieti

Pescara




Teramo

L'Aquila




Direzione Regionale I.N.P.S.

Direzione Regionale Lavoro



Italia Lavoro



Conferenza dei servizi del 23.12.2011